



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2925 del 18 ottobre 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso dinanzi al TAR Sicilia, l'odierna parte appellante esponeva:

- in data 7.12.2020, il Questore di Palermo gli aveva rilasciato il permesso di soggiorno n. I0285634A per "*ricerca lavoro emersione 2020*" valido sino al 15.12.2020;

- di aver chiesto, in data 15.3.2021, il rinnovo per attesa occupazione del predetto permesso di soggiorno;

- a seguito di un susseguirsi di interventi normativi volti a far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la validità dei permessi di soggiorno è stata più volte prorogata *ex lege* fino al 31.7.2021;

- con nota *ex art. 10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, del 25.5.2021, l'Amministrazione resistente comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo;

- di aver provveduto, in data 15.7.2021, a documentare all'Amministrazione di essere stato assunto alle dipendenze della -OMISSIS- con sede legale a -OMISSIS-, dal 8.7.2021 al 14.9.2021;

- successivamente, la stessa società aveva provveduto a una nuova assunzione di esso ricorrente dal 16.4.2022 al 14.10.2022, come rappresentato e documentato all'Amministrazione in data 29.4.2022;

- con provvedimento Cat. A.12/2022 Cont. Cit. del 7.2.2022, comunicato il 17.6.2022, il Questore di Palermo rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, attesa la "*breve durata del rapporto di lavoro documentato, limitata ad appena un bimestre, non suscettibile di legittimare la conversione del titolo di soggiorno a nome dello straniero in permesso di soggiorno per Lavoro Subordinato e rilevato inoltre che l'attività lavorativa espletata non rientra in alcuno dei settori espressamente previsti dal comma 3 del citato ad. 103 D. L. 19 maggio 2020, n.34, ossia: "a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare"*".

2. Con il medesimo ricorso, l'odierna parte appellante censurava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) al momento dell'assunzione alle dipendenze della -OMISSIS-, comunicata all'Amministrazione il 15.7.2021, il permesso di soggiorno era ancora del tutto valido; è evidente, invece, come l'Amministrazione abbia agito in violazione di legge dal momento che non ha tenuto conto dell'estensione della validità dei permessi di soggiorno *ex lege* fino al 31.7.2021; 2) l'esistenza di un rapporto lavorativo, unitamente al risalente soggiorno del ricorrente in Italia e ad altri elementi attestanti il suo positivo inserimento socio-lavorativo, avrebbe dovuto essere considerata dall'Amministrazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per "*protezione speciale*" *ex art. 19* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 3) se l'art. 103, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui limita il rinnovo/conversione del permesso alle ipotesi in cui si sia svolta attività lavorativa "*in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3*", dovesse essere interpretato come ritiene l'Amministrazione, sarebbe costituzionalmente illegittimo per la palese violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

3. Con la sentenza in forma semplificata n. 2925 del 2022 il TAR respingeva il ricorso di primo grado, compensando integralmente le spese di giudizio.

4. Con l'atto di appello in epigrafe, parte appellante ha censurato la sentenza n. 2925 del 2022, proponendo istanza di sospensione in via cautelare, articolando i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 5, commi 5 e 9, e dell'art. 19, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 286 del 1998;

b) violazione dell'art. 5, comma 3-bis e 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 103, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020.

5. Con ordinanza n. 197 del 7 giugno 2023 la Sezione, avuto riguardo prioritariamente ai dedotti profili di *periculum in mora*, ha accolto l'istanza cautelare di parte appellante e sospeso l'esecuzione dell'ordine di allontanamento, e successiva espulsione, dal territorio dello Stato, di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998.

6. In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione dell'appello entrambe le parti costituite hanno presentato memorie difensive: l'Amministrazione in data 8 gennaio 2024, parte appellante in data 9 gennaio 2024.

Con quest'ultima memoria, l'appellante ha comunicato e documentato che la Questura di Palermo, in attuazione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 197 del 2023, ha proceduto a rilasciare il permesso per "*attesa occupazione*" n. I19411928 valido dal 7.6.2023 al 7.6.2024.

Ha, inoltre, precisato che, in virtù della temporaneità del citato permesso di soggiorno, permane l'interesse alla decisione dell'appello.

7. All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Lo scrutinio delle singole doglianze articolate da parte appellante deve necessariamente essere preceduta da una sintetica ricostruzione della vicenda controversa.

8.1. Con istanza presentata in data 15 marzo 2021 l'odierno appellante ha chiesto di rinnovare, per motivi di "*attesa occupazione*", il permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura di Palermo per il medesimo motivo in data 15 giugno 2020, con validità sino al 15 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

8.2. Durante l'istruttoria procedimentale l'Amministrazione rilevava la carenza, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, del requisito del contratto di lavoro subordinato in uno dei settori di cui al comma 3 dell'art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, di talché provvedeva a comunicare all'istante il preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* della legge n. 241 del 1990.

In riscontro al preavviso di rigetto l'istante faceva pervenire documentazione attestante un rapporto di lavoro a tempo determinato, con inizio l'8 luglio 2021 e fine il 14 settembre 2021, con la qualifica di "*fattorino*" alle dipendenze della -OMISSIS-, impresa operante nel settore alberghiero.

8.3. Alla luce della documentazione prodotta dall'istante, l'Amministrazione riteneva che: a) l'eccessiva brevità del rapporto di lavoro, limitato ad un bimestre, non poteva legittimare la conversione del titolo di soggiorno; b) l'attività lavorativa espletata non rientrava in alcuno dei settori indicati dal comma 3 dell'art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020; c) non era stata prodotta l'obbligatoria attestazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro prevista dalla Circolare n. 18 del 23 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Di qui il provvedimento del Questore di Palermo in data 7 febbraio 2022 recante rigetto dell'istanza dell'odierna parte appellante di conversione del permesso di soggiorno impugnato con il ricorso di prime cure.

8.4. Solo dopo l'emissione del menzionato provvedimento di reiezione, con nota del 29 aprile 2022 l'odierno appellante comunicava all'Amministrazione che la -OMISSIS- aveva provveduto a nuova assunzione del cittadino straniero, dal 16 aprile 2022 al 14 ottobre 2022.

A detta comunicazione la Questura di Palermo replicava con nota in data 3 maggio 2022, evidenziando che l'istanza di conversione del permesso di soggiorno era stata ormai respinta.

Con ulteriore e successiva nota in data 30 maggio 2022, la Questura riscontrava la comunicazione del legale dell'istante in data 20 maggio 2022, recante istanza di riesame del provvedimento negativo, evidenziando l'assenza dei presupposti per la revisione del provvedimento del 7 febbraio 2022.

9. Ciò posto, l'appello deve essere respinto, in quanto integralmente infondato.

9.1. Quanto al primo motivo, con cui parte appellante lamenta che l'Amministrazione avrebbe dovuto riquilibrare d'ufficio l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso di soggiorno per "*protezione speciale*", esso si palesa infondato.

Come correttamente dedotto dalla difesa erariale, dagli atti del procedimento non risultava alcun elemento idoneo a comprovare la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del permesso di soggiorno per "*protezione speciale*".

Di talché non si comprende come avrebbe potuto l'Amministrazione attivarsi d'ufficio per ricercare elementi e documenti sconosciuti, al fine di pervenire allo scopo perseguito da parte appellante.

9.2. Del pari privo di pregio è il secondo motivo, con il quale parte appellante censura le ragioni poste dall'Amministrazione a supporto dell'opposto provvedimento di diniego, segnatamente la natura del rapporto di lavoro a tempo determinato e per un periodo eccessivamente breve nonché la sua estraneità ad uno dei settori tassativamente indicati nell'art. 103, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020.

9.3. In primo luogo, deve rilevarsi che il provvedimento di reiezione dell'istanza dell'odierno appellante è stato correttamente adottato alla luce della produzione documentale originaria e, pertanto, del contratto di lavoro di soli due mesi con la -OMISSIS- Risulta invero *per tabulas* che la produzione del secondo contratto di lavoro, dal 16 aprile al 14 ottobre 2022, sempre con il medesimo datore di lavoro, è avvenuta quando il provvedimento negativo era stato già emesso.

9.4. In secondo luogo, ed in disparte la eccessiva brevità del rapporto di lavoro, è pacifico in atti che il contratto di lavoro prodotto dall'istante a sostegno della propria richiesta di conversione del permesso di soggiorno non rientrava in alcuno dei settori indicati dal comma 3 dell'art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020.

Ed invero, tale norma indica i seguenti settori: a) *agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse*; b) *assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza*; c) *lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare*.

Avendo il contratto di lavoro prodotto dall'istante come oggetto l'attività di "*fattorino*" alle dipendenze di una impresa operante nel settore turistico – alberghiero, è evidente l'estraneità di detto contratto alla previsione legislativa.

9.5. Né meritevole di condivisione è il tentativo di parte appellante di ampliare il perimetro del citato comma 3, eccedendo l'illegittimità costituzionale della disposizione ove interpretata secondo il suo tenore letterale.

Tale eccezione, formalmente proposta con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, si palesa invero manifestamente infondata, essendo la scelta dei settori di attività una chiara scelta politica, rimessa in via esclusiva al legislatore.

Ed invero, si tratta nella specie di settori merceologici in relazione ai quali il legislatore, sulla base di valutazioni non sindacabili in sede giurisdizionale, ha ritenuto la carenza di manodopera e, pertanto, la conseguente prioritaria esigenza di attingere a lavoratori stranieri all'esito di una procedura di emersione di lavoro irregolare.

Né, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, tale scelta appare *prima facie* irragionevole o discriminatoria, non essendoci alcuna prova in atti che il bisogno di manodopera straniera nel settore turistico – alberghiero fosse assimilabile a quello degli specifici settori normativamente indicati.

10. In conclusione, l'accertata infondatezza di tutti i motivi di gravame impone la integrale reiezione dell'appello.

11. La natura della *res* controversa e la parziale novità delle questioni scrutinate giustifica la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Paola La Ganga, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Chinè

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO